

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2024, n. 7

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio).

(GU n.47 del 30-11-2024)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 55 - Parte I - n. 5 dell'8 maggio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento dell'art. 26-quater alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

1. Dopo l'art. 26-ter della legge regionale n. 1/2007, e' inserito il seguente:

«Art. 26-quater (Intese in materia di attivita' commerciali). -
1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali e fermo restando l'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 222/2016, la Regione stipula intese con i comuni, dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attivita' commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria e sentite le prefetture o la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.

2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, puo' istituire, con successivi provvedimenti di Giunta, specifici albi diretti a valorizzare talune tipologie di esercizi di vicinato e di

botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.».

Art. 2

Inserimento dell'art. 144-bis
alla legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 144 della legge regionale n. 1/2007, e' inserito il seguente:

«Art. 144-bis (Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle intese di cui all'art. 26-quater e di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 222/2016). - 1. Chiunque eserciti attivita' economiche interdette o senza l'autorizzazione, altro titolo o regime abilitativo previsto nelle intese di cui all'art. 26-quater, nonche' nelle intese di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 222/2016, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio con decadenza del titolo. Il trasgressore non puo' presentare una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attivita' nell'ambito del territorio individuato dall'intesa per un periodo di un anno dall'accertamento della violazione.

2. Chiunque violi le prescrizioni relative al decoro delle attivita' economiche, ai requisiti e ai criteri generali e specifici contenuti nelle intese di cui al comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 e alla sospensione temporanea dell'attivita', con chiusura immediata dell'esercizio fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento alle prescrizioni impartite. In caso di reiterate violazioni il comune dispone la chiusura dell'attivita' e la decadenza del titolo. Il trasgressore non puo' presentare una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attivita' nell'ambito del territorio individuato dall'intesa per un periodo di un anno dall'accertamento della violazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si e' proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.».

Art. 3

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 3 maggio 2024

Il Presidente: Toti

(Omissis).